

Bruxelles, 12.11.2010

C(2010) 7692

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Del 12.11.2010

che stabilisce, da un lato, che per un certo importo non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, dall'altro, per un altro importo, che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi per un certo importo, ma non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi per un altro importo in un caso particolare.

(Dossier REC 03/08)

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Del 12.11.2010

che stabilisce, da un lato, che per un certo importo non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, dall'altro, per un altro importo, che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi per un certo importo, ma non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi per un altro importo in un caso particolare.

(Dossier REC 03/08)

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, e in particolare gli articoli 220 e 239,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 6 ottobre 2008, pervenuta alla Commissione il 9 ottobre 2008, le autorità doganali hanno chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, in via sussidiaria, se sia giustificato concedere lo sgravio di tali dazi, ai sensi dell'articolo 239 del medesimo regolamento, nelle seguenti circostanze.
- (2) Un'impresa danese (in prosieguo l'interessato) ha importato dei concentrati di lattoglobulina (LGC) dalla Nuova Zelanda dal 1° settembre 1997 al 2 agosto 2000.
- (3) Gli LGC sono costituiti da diverse proteine di siero del latte (in particolare alfa-lattoalbumina, beta-lattoglobulina, glicomacropetidi, immunoglobulina), in varie combinazioni e con tenori variabili dei diversi componenti. Questi prodotti sono utilizzati per la produzione di prodotti alimentari e farmaceutici.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

- (4) Nel 1993 e 1994, l'interessato aveva richiesto delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) per dieci LGC (LGC 132, 152, 162, 193, 312, 342, 392, 472, 865, 866). Alle richieste erano state allegare informazioni relative all'analisi standard e ai metodi di analisi, nonché dei campioni di prodotto. Sulla base delle informazioni ricevute, ma senza procedere all'analisi dei prodotti, le autorità danesi hanno emesso un'ITV per i prodotti in questione, classificandoli alla voce 3504 00 00 0 90 della Nomenclatura Combinata (NC). Per alcuni prodotti, le ITV erano valide dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 2000 e per altri prodotti, fra cui LGC 312 e LGC 392, le ITV erano valide dal 13 aprile 1994 al 12 aprile 2000.
- (5) Le autorità danesi hanno ricevuto nell'autunno 1995 una richiesta di ITV per l'LGC 450, che, secondo le informazioni trasmesse dall'interessato, era identico all'LGC 472 per il quale era già stata rilasciata un'ITV. Le autorità danesi hanno fatto sapere all'interessato che l'LGC 450 doveva essere classificato sotto la stessa voce dell'LGC 472 e che non era quindi necessario rilasciare un'ITV per l'LGC 450.
- (6) Le autorità danesi hanno emesso nel 1996 delle ITV per altri tre prodotti (LGC 310, 474 e 860) valide dal 21 novembre 1996 al 20 novembre 2002; la classificazione adottata corrispondeva ancora alla voce 3504 00 00.
- (7) Per un certo numero di prodotti (LGC 131 e LGC 8471), l'interessato non aveva chiesto nessuna ITV.
- (8) Nel 1998, l'interessato ha chiesto l'emissione di un'ITV per un prodotto avente come numero di partita N 1551. Le autorità danesi hanno chiesto all'interessato di fornire un campione, che hanno fatto analizzare. A seguito di tali analisi, esse hanno ritenuto che il prodotto in questione doveva essere classificato alla voce 0404 della NC e hanno rilasciato un'ITV per tale voce tariffaria. Con lettera del 14 settembre 1998, le medesime autorità indicavano che tale ITV si applicava solo alla partita N 1551 e quando la composizione del prodotto importato era identica a quella del prodotto che era stato oggetto dell'ITV.
- (9) A giugno 1999, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha chiesto alle autorità danesi alcune informazioni sulle importazioni di prodotti dichiarati sotto la voce 3504 00 00; l'OLAF ha anche chiesto che fosse effettuato un prelievo di campioni per determinare la posizione tariffaria esatta dei prodotti in questione². Veniva richiesto alle autorità danesi di trasmettere i campioni affinché fossero analizzati da un laboratorio tedesco. Le autorità danesi hanno quindi trasmesso a tale laboratorio 5 campioni in data 29 giugno 1999. I prodotti in questione erano LGC 132, LGC 342 e LGC 131.

² L'OLAF non ha però aperto alcuna inchiesta su tali importazioni.

- (10) A novembre 1999, il laboratorio tedesco consultato ha trasmesso la sua analisi dei prodotti in questione alle autorità danesi. Visti i risultati di questa analisi, le autorità danesi hanno prelevato nuovamente dei campioni degli stessi prodotti. Le nuove analisi hanno mostrato che la classificazione alla voce 3504 non era appropriata: le autorità danesi, tuttavia, non hanno invalidato le ITV rilasciate per gli LGC 132 e 342, perché le ITV scadevano il 12 aprile 2000 e l'interessato poteva chiedere di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, recante talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario³.
- (11) A febbraio e marzo 2000, il richiedente ha presentato delle richieste per il rinnovo delle ITV per gli LGC 132, 152, 162, 312, 342, 392 e 472, la cui validità scadeva il 12 aprile 2000. Le autorità danesi hanno confermato con lettera del 29 marzo 2000 la ricezione delle richieste.
- (12) L'interessato ha continuato ad importare prodotti LGC dopo la scadenza delle ITV senza attendere che fossero rinnovate.
- (13) D'altra parte, tenendo conto dei risultati dell'analisi del prodotto prelevato dalla partita N 1551, che hanno stabilito una differenza tra la composizione del prodotto indicata dall'interessato e quella risultante dall'analisi, le autorità danesi hanno deciso di procedere ad un'analisi di tutti gli LGC importati dall'interessato. Pertanto, nel corso dell'anno 1999, le autorità danesi hanno prelevato campioni da 38 prodotti LGC. I campioni sono stati inviati per l'analisi al laboratorio doganale il 13 gennaio 2000. Sulla base dei risultati dell'analisi, le autorità danesi hanno classificato i prodotti LGC 131 e 8471 (per i quali non è stata rilasciata nessuna ITV), 312 e 392 (ITV con scadenza il 12 aprile 2000) e 450 (prodotto identico al prodotto LGC 472, ma per il quale non era stata rilasciata l'ITV) sotto la voce 0404 della NC e hanno avviato il 27 novembre 2000 il recupero di un importo totale di XXXXXX.
- (14) A seguito di una contestazione, da parte dell'interessato, della classificazione tariffaria e del metodo di analisi utilizzato, le autorità danesi hanno riesaminato la classificazione tariffaria e hanno deciso che la classificazione corretta era di fatto sotto la voce 3502 della NC e che l'importo dei dazi all'importazione da recuperare era di XXXXX.
- (15) Una domanda di sgravio dell'interessato, presentata ai sensi, da un lato, dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b in combinato disposto con l'articolo 236 e, dall'altro, dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, datata 13 giugno 2005, è stata respinta dalle autorità danesi con decisione del 1° agosto 2005. Di contro, il giudice danese competente

³ GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

(Landsskatteretten) ha chiesto alle autorità danesi di sottoporre la domanda alla Commissione per decisione, ritenendo che potessero sussistere le condizioni per lo sgravio.

- (16) La domanda riguarda l'importazione di prodotti LGC nel periodo dal 1° settembre 1997 al 2 agosto 2000, per i quali o non è mai stata emessa un'ITV, o il periodo di validità delle ITV precedentemente rilasciate era scaduto al momento dell'importazione.
- (17) A supporto della domanda presentata dalle autorità danesi, l'interessato, conformemente agli articoli 871, paragrafo 3 e 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver preso cognizione del dossier sottoposto dalle autorità danesi alla Commissione e ha formulato delle osservazioni che sono state allegate alla domanda.
- (18) Con lettere del 22 gennaio 2009 e del 3 aprile 2009, la Commissione ha chiesto delle informazioni supplementari alle autorità danesi. Tali autorità hanno risposto con lettera del 24 febbraio 2009, pervenuta alla Commissione il 26 febbraio, e con e-mail del 29 settembre 2009. L'esame della domanda è stato quindi sospeso tra il 23 gennaio 2009 e il 26 febbraio 2009 e quindi tra il 4 aprile 2009 e il 29 settembre 2009.
- (19) Con lettera del 21 dicembre 2009, pervenuta all'interessato il 23 dicembre 2009, la Commissione ha informato l'interessato che stava valutando di prendere nei suoi confronti una decisione sfavorevole, precisando le ragioni delle proprie obiezioni.
- (20) Con lettera del 21 gennaio 2010, pervenuta alla Commissione il giorno stesso, l'interessato ha preso posizione in merito a tali obiezioni.
- (21) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (22) Con lettere del 28 gennaio e del 12 febbraio 2010, la Commissione ha chiesto nuovamente informazioni supplementari alle autorità danesi. Tali autorità hanno risposto con lettera del 6 ottobre 2010. L'esame della domanda è stato quindi sospeso tra il 29 gennaio 2010 e il 6 ottobre 2010.
- (23) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 25 ottobre 2010 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.
- (24) Dalla domanda trasmessa dalle autorità danesi risulta che la non contabilizzazione e lo sgravio sarebbero giustificati per le seguenti ragioni:

- le autorità danesi avrebbero fornito informazioni errate sulla classificazione degli LGC, in particolare per quanto riguarda le ITV rilasciate nel 1994 e nel 1996, nonché relativamente all'informazione telefonica data per l'LGC 450;
- i prodotti non coperti da ITV sarebbero, dal punto di vista della classificazione tariffaria, identici ai prodotti per i quali era stata rilasciata un'ITV;
- l'interessato ha chiesto il rinnovo delle ITV dopo la loro scadenza e ha continuato ad importare perché le autorità danesi avevano comunicato di aver inviato dei campioni dei prodotti in questione al laboratorio, ma che non era necessario che l'interessato attendesse il risultato dell'analisi;
- l'interessato poteva aspettarsi che le ITV fossero rinnovate con la stessa voce tariffaria, visto che la composizione dei prodotti LGC non era cambiata;
- vista la complessità della classificazione tariffaria, l'interessato non poteva rilevare l'errore delle autorità.

(25) Occorre quindi esaminare la domanda prima ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b e poi ai sensi dell'articolo 239 del codice.

I – Esame della domanda ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92

(26) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

(27) La Commissione ritiene che, nel caso in esame, per una parte dell'obbligazione doganale non siano soddisfatte tutte le condizioni fissate dall'articolo 220, paragrafo 2, punto b.

A – Sull'esistenza di un errore delle autorità doganali

(28) Relativamente alla prima condizione di cui all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice, la Commissione ritiene che essa sia soddisfatta solo parzialmente, per le seguenti ragioni.

(29) Bisogna distinguere tre situazioni:

- il caso delle merci per le quali non è stata richiesta alcuna ITV (LGC 131 e LGC 8471);

- (30) Per questi prodotti, il recupero riguarda le importazioni realizzate tra il 1.9.1997 e il 2.8.2000.
- (31) In questo caso, non essendo stata rilasciata alcuna ITV, la Commissione ritiene che non si possa rilevare alcun errore da parte delle autorità danesi ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice.
- il caso delle merci per le quali è stata rilasciata un'ITV, che però non era più valida al momento delle importazioni in questione (LGC 392 e LGC 312);
- (32) Per tali prodotti, il recupero riguarda le importazioni realizzate tra il 12.4.2000 e il 2.8.2000.
- (33) E' vero che le autorità danesi hanno commesso un errore nella classificazione tariffaria dei prodotti in questione all'atto del rilascio delle ITV nel 1994. Tuttavia il recupero riguarda solo le importazioni realizzate dopo la scadenza della validità delle ITV in questione. La Commissione ritiene quindi che non possa essere rilevato alcun errore delle autorità danesi ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice per tale periodo.
- il caso delle merci per le quali è stata richiesta un'ITV, ma non è poi stata rilasciata (LGC 450).
- (34) Per tale prodotto, il recupero riguarda le importazioni realizzate tra il 1.9.1997 e il 2.8.2000.
- (35) In questo caso, la Commissione ritiene che le autorità danesi abbiano commesso un errore certificando all'operatore che il prodotto rientrava nella stessa classificazione tariffaria dell'LGC 472, per il quale era stata rilasciata un'ITV. E' vero che le informazioni errate date per telefono normalmente non costituiscono errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice; tuttavia, nel presente caso, l'interessato ha trasmesso alle autorità danesi una lettera che faceva riferimento a tale conversazione telefonica e che non è stata infirmata.
- (36) Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'interessato possa beneficiare della stessa tutela che gli era stata concessa dall'ITV rilasciata per l'LGC 472, ossia per il periodo fino al 12 aprile 2000.
- (37) Inoltre la Commissione ritiene che il fatto che l'interessato abbia richiesto il rinnovo delle ITV per diversi prodotti non consente di ravvisare un errore delle autorità per le importazioni realizzate nel periodo tra la presentazione delle richieste e la comunicazione dell'obbligazione doganale; infatti, durante tale periodo l'interessato non era titolare di ITV valide per i prodotti importati e dal dossier risulta che le autorità danesi non gli avevano fornito nessuna assicurazione precisa che avrebbe potuto far pensare che le nuove ITV sarebbero state identiche a quelle rilasciate in precedenza. Inoltre, per due dei prodotti in questione, l'interessato non aveva mai chiesto un'ITV.

(38) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che la prima condizione di cui all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice sia soddisfatta nel caso dell'LGC 450 per le importazioni anteriori al 13 aprile 2000; tale condizione non è però soddisfatta per gli altri prodotti.

B – Sulla buona fede dell'interessato e sul rispetto delle disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana

(39) Dalla domanda risulta che si deve ritenere che l'interessato abbia agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni in vigore relativamente alla dichiarazione doganale.

(40) Tuttavia, la non contabilizzazione a posteriori può essere accordata solo per quanto riguarda l'LGC 450. Per il resto della domanda, non configurandosi un errore delle autorità danesi, la non contabilizzazione a posteriori sulla base dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b non può essere accordata.

II – Esame della domanda ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92

(41) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

(42) Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali⁴.

A. Sull'esistenza di una situazione particolare

(43) Nel caso in esame, occorre verificare se la situazione in cui l'interessato si trova debba essere considerata come una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività.

(44) Si deve procedere a questo esame solo per le importazioni per le quali la contabilizzazione è giustificata (punto I-A).

⁴ Sentenza del 10 maggio 2001 “*Kaufring AG*”, (cause T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99).

- (45) Per le importazioni in questione, occorre osservare che dal mese di novembre 1999 le autorità doganali sapevano che la voce 3504 era errata, anche se non erano certe della voce tariffaria corretta, poiché in un primo tempo hanno deciso di classificare il prodotto alla voce 0404 e solo successivamente hanno stabilito la classificazione corretta; tali autorità, come indicato nella loro lettera del 3 settembre 2009 alla Commissione, non hanno revocato le ITV in questione perché esse erano valide fino al 12 aprile 2000, cioè per meno di 6 mesi, e l'interessato avrebbe potuto continuare a beneficiare della stessa classificazione sulla base dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e dell'articolo 12, paragrafo 5, punto a, sottopunto iii) del regolamento (CEE) n. 2913/92. Ora, se l'interessato fosse stato informato che le sue ITV non erano più valide, avrebbe potuto trarne le debite conseguenze.
- (46) Occorre anche osservare che tra la data di fine validità delle ITV, il 12 aprile 2000, e l'ultima importazione interessata, il 5 maggio 2000, non è intervenuto alcun cambiamento normativo nella classificazione tariffaria dei prodotti in questione. Infine, è importante notare che queste due date sono molto vicine.
- (47) La Commissione quindi ritiene che per i prodotti per i quali l'interessato era titolare di un'ITV valida fino al 12 aprile 2000 e per le importazioni a partire dal 13 aprile 2000 dell'LGC 450 (ITV richiesta ma non rilasciata perché il prodotto era simile ad un prodotto che era stato oggetto di un'altra ITV), l'interessato è stato posto in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (48) L'esistenza di tale situazione non può invece essere riconosciuta per gli LGC 131 e 8471, per i quali l'interessato non ha mai chiesto delle ITV. Inoltre, occorre osservare che il numero di dichiarazioni presentate dall'interessato non era tale da far sì che l'accettazione delle dichiarazioni da parte delle autorità danesi potesse far sorgere un legittimo affidamento nella validità della classificazione adottata in tali dichiarazioni.
- (49) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che la prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 sia soddisfatta per le importazioni di LGC 312, LGC 392 e LGC 450 realizzate a partire dal 13 aprile 2000, ma non sia soddisfatta per le importazioni di LGC 131 e LGC 8471.

B. Sull'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta

- (50) Da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea⁵, risulta che per esaminare la condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta o di negligenza manifesta,

⁵ Sentenza dell'11 novembre 1999, "*Firma Söhl & Söhlke*" (causa C-48/98).

occorre tener conto, in particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui esso ha dato prova.

- (51) Tenuto conto di quanto osservato al punto I.B, la Commissione reputa quindi che l'interessato non abbia commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
- (52) Tuttavia, non essendo soddisfatta la prima condizione di cui all'articolo 239 del codice per le importazioni di LGC 131 e LGC 8471, lo sgravio dell'importo dei dazi non è giustificato per tali importazioni.
- (53) Di contro, per le importazioni di LGC 312, LGC 392 e LGC 450 realizzate a partire dal 13 aprile 2000, lo sgravio dell'importo dei dazi è giustificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I dazi all'importazione per un importo di XXXX oggetto della domanda del Regno di Danimarca del 6 ottobre 2008 non devono essere contabilizzati.
2. I dazi all'importazione per un importo di XXXX oggetto della domanda del Regno di Danimarca del 6 ottobre 2008 devono essere contabilizzati.
3. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX oggetto della domanda del Regno di Danimarca del 6 ottobre 2008 è giustificato.
4. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX oggetto della domanda del Regno di Danimarca del 6 ottobre 2008 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12.11.2010

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione